

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3875

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FRATTINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

**(MARTINO)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(MORATTI)**

E CON IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

**(STANCA)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001

---

*Presentato il 9 aprile 2003*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'accordo italo-francese del 29 gennaio 2001 in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, di cui si chiede la ratifica, manifesta il comune interesse della Repubblica italiana e della Repubblica francese di conseguire una più elevata capacità di osservazione della Terra mediante l'utilizzazione duale, civile e militare, sia di sensori ottici sia di sensori radar.

L'Accordo fa seguito alla Dichiarazione di intenti del 23 marzo 2000 tra i Ministeri della ricerca e della difesa italiani e francesi e costituisce il coronamento di una intensa azione volta all'istituzionalizzazione di livelli di collaborazione, sviluppati prima a livello interno, principalmente tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della difesa e l'Agenzia spaziale italiana

(ASI), e poi proseguiti a livello esterno con gli omologhi Ministeri francesi e con il *Centre National d'Etudes Spatiales* (CNES).

Successivamente all'Accordo intergovernativo del 29 gennaio 2001 gli stessi enti spaziali dei due Paesi, l'ASI e il CNES, il 22 giugno 2001, hanno siglato un ulteriore specifico Accordo per definire lo sviluppo del sistema duale di osservazione della Terra.

La cooperazione che si intende instaurare tra i due Paesi, da cui si attendono apprezzabili ricadute sui rispettivi sistemi economico-industriali, con riferimento non soltanto al comparto aerospaziale, ma anche a tutti i settori che sviluppano e utilizzano alta tecnologia, si basa sui programmi francese e italiano di piccoli satelliti, segnatamente Pléiades e COSMO-SkyMed, e contempla un sistema duale di osservazione della Terra, per soddisfare esigenze provenienti dal settore civile e commerciale e per assolvere a rilevanti necessità di sicurezza e difesa nazionale.

Le direttrici lungo le quali si intende sviluppare la collaborazione riguardano:

lo sviluppo di un sistema duale basato su una costellazione di 6 satelliti, di cui 4 radar affidati alla responsabilità italiana e 2 ottici ad alta risoluzione sotto la responsabilità francese, nonché da un segmento di terra realizzato congiuntamente;

un accordo tra le Difese dei due Paesi per l'utilizzo da parte italiana del sistema francese HELIOS 2 e da parte francese della modalità militare (submetrica) di COSMO-SkyMed;

l'accordo tra le due Agenzie spaziali (ASI e CNES) per l'utilizzo da parte italiana del sistema francese SPOT 5;

l'eventuale accordo italo-francese per lo sviluppo di un satellite ottico iperspettrale e di un satellite successore SPOT 5, con iniziative da confermare dopo che sarà stato svolto uno studio congiunto.

Si tratta dunque di un programma complesso che vede l'impegno di mezzi e risorse consistenti in vista della realizza-

zione di un sistema che consentirà ai due Paesi di poter disporre di notevoli potenzialità sia nel campo militare sia in quello civile, con ampie possibilità di accesso, in termini di capacità operativa complessiva, ai dati acquisiti ed elaborati e con rapida disponibilità di immagini di elevata qualità e ad alta risoluzione. Oltre a significative applicazioni di carattere istituzionale (protezione civile, tutela ambientale, censimento delle risorse agricole, mappatura del territorio, eccetera), militare e commerciale, il programma contribuirà a realizzare un salto qualitativo in materia di sperimentazione e impiego di alta tecnologia, con sensibili riflessi positivi sul sistema economico-produttivo di ciascun Paese.

La collaborazione si baserà sull'esperienza acquisita sia dalla Francia sia dall'Italia attraverso i programmi esistenti di osservazione della Terra e si esplicherà, innanzitutto, nella fase di definizione del sistema, condotta congiuntamente dalle Parti, per preparare lo sviluppo del sistema duale.

Gli obiettivi che dovranno essere raggiunti durante la cennata fase preliminare riguardano:

a) il consolidamento dei requisiti della missione del sistema duale;

b) la definizione del Programma preparatorio per gli utenti civili;

c) la definizione, l'architettura, le prestazioni e le regole operative del sistema duale;

d) il completamento della definizione delle componenti ottica e radar;

e) il completamento della definizione del segmento Terra, compiendo i pre-sviluppi necessari per soddisfare i requisiti di pianificazione;

f) la definizione delle potenziali sinergie tra le principali componenti del sistema duale e le organizzazioni industriali che saranno associate;

g) la formazione del quadro generale del programma relativo al sistema duale.

Per l'esperimento delle complesse attività appena elencate sarà necessario elaborare congiuntamente con la controparte francese un documento concernente i « Requisiti della missione e le prestazioni tecniche » che includa tutti gli aspetti del sistema duale, per le componenti ottica e radar. Sarà predisposto, altresì, un « Programma preparatorio per gli utenti civili » volto a sviluppare e convalidare metodologie e strumenti ed a stabilire legami con gli utenti. Sarà elaborato, altresì, un « Piano di gestione per il sistema duale », contenente l'indicazione degli enti partecipanti, delle responsabilità associate, le condivisioni di compiti ed i rapporti tra enti. In questo quadro verrà definita anche una serie di regole di gestione strettamente necessarie alle Parti, volte ad assicurare l'analisi, la struttura della suddivisione del lavoro, la documentazione, la qualità, la convalida e le procedure operative.

Lo scenario di impiego del sistema duale richiede che la missione sia in grado di realizzare armonicamente una varietà di differenti forme di utilizzo, caratterizzate da diverse priorità, in modo da soddisfare simultaneamente obiettivi militari e civili e di assicurare l'efficienza operativa del sistema a vantaggio delle due componenti appena ricordate. Più specificamente, le esigenze di difesa mirano ad acquisire una autonoma capacità in un contesto internazionale. Essa si esplica nella possibilità di disporre di un sistema di acquisizione di immagini ognitempo, di giorno e di notte e su tutto il globo, con specifica attenzione alla fascia compresa tra i 30° e gli 80° di latitudine nord e tra i 25° di longitudine ovest e gli 80° di longitudine est. Costituisce inoltre priorità, da parte italiana, l'acquisizione delle immagini ottiche che possono essere soddisfatte grazie al sistema militare francese HELIOS, fino al 2012.

Le esigenze civili che possono essere soddisfatte riguardano un ampio spettro di applicazioni nel campo della cartografia, dell'agricoltura e della silvicoltura, della geologia e dell'idrografia, delle applicazioni marine, come il monitoraggio delle

zone costiere ed il controllo dell'inquinamento marino, della scienza della Terra, della gestione delle risorse, dell'utilizzo del territorio, a favore di utenti scientifici, istituzionali e commerciali.

Una caratteristica peculiare del sistema è rappresentata dall'utilizzo di sensori multipli attraverso i quali è possibile assicurare la continuità del servizio ad un costo più contenuto rispetto alle capacità in atto esistenti, con un sensibile miglioramento delle prestazioni (risoluzione, capacità stereoscopica, qualità delle immagini, tempi di acquisizione, quantità di dati disponibili).

Sempre in materia di gestione del programma saranno predisposti un Piano di approvvigionamento, la definizione di parametri per la suddivisione delle risorse del sistema per assolvere alle esigenze istituzionali e commerciali del sistema duale e quelle più specificamente militari, elaborando una politica comune sull'utilizzo dei dati del sistema, articolato su norme concernenti l'utilizzazione, la riproduzione, la distribuzione, l'archiviazione, l'eliminazione dei dati, ed elaborando, altresì, regole comuni in materia di sicurezza.

L'Accordo (articolo IV) prevede che l'elaborazione dei cennati atti sia affidata ad uno specifico organo congiunto (Comitato direttivo - C.D.) nell'ambito del quale saranno rappresentate le due componenti, civile e militare, delle due Parti coinvolte nella realizzazione del programma stesso. Il C.D. - composto da un massimo di cinque membri, di cui almeno un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e un rappresentante del Ministero della difesa - può costituire inoltre appositi gruppi di lavoro, ricorrendo, anche, ove necessario, all'apporto di esperti nazionali per la risoluzione di questioni specifiche.

Dallo sviluppo e dalla realizzazione congiunta, secondo forme di collaborazione coordinata e istituzionalizzata tra i due Paesi, nelle due componenti civile e militare, possono essere acquisiti apprezzabili vantaggi da parte del nostro Paese, sia in materia di sviluppi tecnologici, sia in

fatto di sviluppo di sistemi che possano migliorare la capacità complessiva dei sistemi di osservazione della Terra dallo spazio, con possibilità di utilizzo di un sistema autonomo. Più in particolare:

in materia di sviluppi tecnologici, occorre ricordare che, sin dal 1999, sono stati attivati sviluppi associati e coordinati con il programma, quali quello della tecnologia e del modello di qualifica di un radar ad apertura sintetica (SAR), ad alta risoluzione, in banda X che comporta la costruzione e la qualifica a terra dello strumento. È stato previsto inoltre lo sviluppo di una piattaforma satellitare *standard* (denominata « PRIMA »), con successiva qualifica e realizzazione delle unità di volo. Associate allo sviluppo di tali sistemi è previsto l'impiego di tecnologie critiche relative al « payload », radar del sistema COSMO-SkyMed. La formalizzazione di un Accordo come quello che si propone per la ratifica consentirà all'Italia di continuare lo sviluppo della componente radar (SAR) e, nel contempo, di acquisire dai francesi l'accesso alle risorse complessive del sistema HELIOS 2, che risulta di particolare interesse per esigenze di difesa nazionale, in cambio dell'accesso della Difesa francese alla modalità sub-metrica, di esclusivo uso militare, di COSMO-SkyMed;

con riferimento alla promozione dell'utenza ed alla definizione e promozione di prodotti e di servizi è stata svolta un'azione diretta alla definizione di una serie di accordi con altri enti e amministrazioni pubblici, i quali prevedono la definizione di progetti pilota relativi ad applicazioni di gestione dei rischi. Si citano, per ricordare le forme di collaborazione più significative, gli accordi già sottoscritti tra l'ASI e l'AIPA per la gestione di dati, prodotti e servizi di telerilevamento, tra ASI e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, concernente la realizzazione di un servizio per l'individuazione di macchie di petrolio in mare; tra ASI e Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, per la gestione satellitare di servizi di sicurezza nazionale, tra ASI e Dipartimento della

Protezione civile, per gli aspetti concernenti la gestione delle emergenze mediante l'utilizzo di tecniche spaziali di telerilevamento.

Non vanno sottaciuti, inoltre, gli sviluppi che dall'iniziativa possono derivare in campo europeo. Si deve considerare infatti che nell'ambito dell'ESA, si sta delineando un programma, denominato « Earth Watch », di natura applicativa, formato da un certo numero di elementi sviluppati in diversi contesti che dovrebbero formare un'infrastruttura armonizzata e non duplicata, idonea a fornire un ventaglio assai esteso di servizi. In questo programma il sistema italo-francese disciplinato dall'Accordo di cui si propone la ratifica risulta in grado di coprire taluni servizi richiesti da tale infrastruttura cosicchè il sistema COSMO-SkyMed è passibile di inserimento nell'ambito di un programma europeo armonizzato.

Si evidenzia infine che la costellazione COSMO-SkyMed, di completa progettazione e realizzazione italiana e sotto il controllo nazionale, quando sarà operativa (a partire dal 2004) consentirà di avere un sistema sofisticato per l'osservazione della Terra con caratteristiche molto spinte sia per le applicazioni civili che militari. Esso rappresenta il contributo nazionale, in campo europeo, a tale esigenza e permetterà all'Italia di avere un ruolo di primaria importanza nelle relazioni internazionali, in tempo di crisi e non, tale da porla al pari livello delle nazioni tecnologicamente più avanzate del settore.

L'Accordo propriamente detto consta di un preambolo e di 15 articoli, contraddistinti da numerazione romana, di cui si riferisce sinteticamente il contenuto, precisandone il significato in un quadro di illustrazione sistematica del testo.

#### ART. I.

##### (Definizioni).

Contiene l'esatta definizione dei singoli termini utilizzati nell'Accordo, con finalità di escludere che possano sorgere diver-

genze interpretative. La previsione di specifiche definizioni è apparsa particolarmente opportuna anche per consentire il successivo utilizzo, nel testo, di sigle o di terminologie tecniche che richiedono una chiarificazione. In questo articolo trovano spiegazione pertanto le sigle GMES (*Global Monitoring Environment and Security* — Monitoraggio Globale per l'Ambiente e la Sicurezza), HELIOS (che si riferisce al sistema militare francese di osservazione della Terra basato su satelliti di osservazione ottica), SPOT (un sistema civile di osservazione spaziale, basato su satelliti ottici), eccetera.

#### ART. II.

##### *(Finalità dell'Accordo).*

In questo articolo si definisce lo scopo dell'Accordo, che è quello di realizzare una cooperazione volta a conseguire una capacità di osservazione della Terra mediante un sistema che si avvalga di sensori ottici e di sensori radar, ad utilizzo duale, ossia civile e militare, definendo gli ambiti della cooperazione stessa. Al riguardo la complessità del sistema, connessa sia ad aspetti tecnici sia alla previsione di collaborazioni tra due Paesi e, all'interno di questi, tra due differenti interlocutori (Agenzie spaziali e Ministeri della difesa) ha suggerito di demandare allo scambio di lettere tra le due Parti la definizione delle specifiche operative del programma. La norma ha stabilito tuttavia alcuni parametri cui le Parti stesse si devono attenere, che contemplano lo sviluppo delle due componenti (radar e ottica), l'utilizzo dei satelliti militari e civili attualmente in servizio o in fase di sviluppo, oltre alla possibilità di utilizzo di altri sensori a capacità ottica a largo raggio.

Lo stesso articolo II definisce, inoltre, la composizione del sistema duale (due satelliti ottici, quattro radar, una componente di terra sviluppata congiuntamente tra le due Parti). La necessità di scendere nel dettaglio riguardante aspetti tecnici ha suggerito di demandare allo scambio di

lettere tra le Parti la fissazione dello scenario nell'ambito del quale viene realizzato il sistema duale.

In proposito si precisa che le richieste di missione provenienti dai Ministeri della difesa assumono carattere prioritario rispetto alle altre.

Le regole per l'utilizzo del sistema civile e militare in servizio ed in fase di sviluppo, relativi alle famiglie HELIOS e SPOT saranno pertanto oggetto di specifici accordi o intese definiti nell'ambito del programma di cooperazione che si intende instaurare tra i due Paesi.

#### ART. III.

##### *(Fasi della cooperazione).*

Si prevede che la cooperazione sia articolata nelle seguenti fasi:

fase 1: studi congiunti. In questa fase si definiscono le caratteristiche tecniche e le prestazioni del sistema. Vengono elaborate la definizione e l'architettura del sistema duale, della componente ottica, della componente radar e del segmento di terra. Specifici accordi tra ASI e CNES definiscono nei dettagli questi aspetti precisando che tali attività saranno soggette a una revisione intermedia e a una revisione del progetto sistema, con l'indicazione delle specifiche tecniche, della documentazione di definizione e della documentazione di giustificazione con dettaglio delle prestazioni e dell'architettura del sistema duale. Sono individuate anche le prestazioni in termini di qualità dell'immagine, capacità della missione, bilancio di collegamento terra-orbita, piani di qualifica a livello sistema e componenti, piano preliminare di verifica del sistema, identificazione dei punti critici, identificazione di sinergie ed elementi comuni, eccetera. È contemplata, inoltre, una precisa calendarizzazione dell'attività. Tali aspetti sono definiti nell'accordo specifico tra ASI e CNES, nell'ambito del quale è prevista una pianificazione dell'attività;

fase 2: sviluppo, produzione e lancio. Le parti si impegnano, sulla base delle specifiche risultanti dagli studi e dalle elaborazioni proprie della fase di studi congiunti e di definizione, a sviluppare e produrre tutti i satelliti, oltre alle funzioni di terra correlate, compreso il segmento comune. Verranno inoltre effettuati i lanci e si procederà alla verifica in volo del sistema;

fase 3: utilizzazione del sistema. Una volta eseguita la verifica in volo della funzionalità del sistema si darà corso all'utilizzo del sistema stesso secondo le disposizioni contenute nell'articolo V.

#### ART. IV.

*(Organi congiunti per la gestione della cooperazione).*

La gestione di un sistema così complesso e articolato richiede, sia nella fase degli studi congiunti, che in quella della produzione e dello sviluppo, la previsione di un organo congiunto che si pronunci sugli aspetti fondamentali relativi alla gestione dell'Accordo in esame, proponendo progetti di accordi o intese specifici. A tal fine è contemplata l'istituzione, di un Comitato Direttivo (C.D.) composto da un massimo di cinque membri, di cui almeno un rappresentante del Ministero della difesa ed un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Si prevede che il C.D., per l'analisi e lo studio di determinati argomenti, possa costituire appositi gruppi di lavoro.

#### ART. V.

*(Utilizzo del sistema).*

L'articolo in esame ripartisce le risorse in termini di utilizzo del sistema, tenendo conto che esso deve assolvere ad esigenze civili e militari. A tal fine vengono definite le priorità, prevedendo che, nell'ambito di una pianificazione giornaliera, sulla base di specifiche tecniche definite nello scam-

bio di lettere tra le Parti, le esigenze riguardanti la Difesa siano soddisfatte su base prioritaria. Inoltre in caso di crisi le richieste delle Parti vengono definite come molto urgenti cosicché si contempla la riprogrammazione della missione, con possibilità di trattare i dati generati dal satellite nel più breve tempo possibile, incluse quelle provenienti dai Ministeri della difesa delle Parti. Tale sistema consente di far fronte a necessità riferite specialmente a situazioni di catastrofi naturali (terremoti, inondazioni, eruzioni, eccetera).

Il carattere duale del sistema richiede necessariamente l'adozione di misure di protezione delle informazioni trattate, attinenti sia alla pianificazione delle missioni sia ai prodotti immagine generati per esigenze dei Ministeri della difesa delle Parti.

Per assicurare l'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza delle missioni e dei dati è previsto che siano utilizzati sistemi appropriati di collegamenti protetti tra le varie componenti del sistema. I prodotti immagine realizzati dal sistema sono utilizzati per esigenze civili e commerciali, fermo restando che in caso di richieste che possano compromettere la sicurezza nazionale ciascun Paese attraverso gli organismi preposti, può esercitare diritto di veto su tali richieste. Infine le Parti collaborano per studiare procedure che consentano la degradazione di immagini classificate.

#### ART. VI.

*(Oneri complessivi relativi alle fasi 1 e 2 e ripartizione della contribuzione finanziaria delle Parti).*

Viene espresso il principio della contribuzione equilibrata delle Parti rappresentato dal sostegno finanziario all'attività congiunta e dalle risorse messe a disposizione per la realizzazione della cooperazione. Al riguardo, tenuto conto che la Francia procederà allo sviluppo e alla realizzazione della componente ottica, mentre all'Italia compete la responsabilità

dello sviluppo e produzione della componente radar, l'Accordo definisce il valore delle rispettive produzioni delle due Parti.

In particolare, gli oneri complessivi relativi alla realizzazione e al lancio del sistema sono così sintetizzati:

Componente del sistema	Paese	Onere complessivo stimato (*)
Onere per la fornitura della componente ottica	Francia	440.000.000 euro
Onere per fornitura della componente radar	Italia	570.000.000 euro
Segmento di terra ( <i>ground segment</i> )	Congiunto (**)	60.000.000 euro

(\*) Dati stimati alle condizioni economiche di gennaio 2000.

(\*\*) La Francia e l'Italia partecipano al sostenimento dell'onere in misura paritetica (50 per cento).

Ciascuna Parte si impegna inoltre a finanziare i costi della gestione operativa della componente di rispettiva responsabilità e a ripartire i costi di gestione delle infrastrutture comuni (parte della fase 3).

L'impegno complessivo per la realizzazione del sistema a carico dell'Italia ammonta pertanto a 600 milioni di euro.

#### ART. VII.

*(Ripartizione delle risorse ai fini dell'utilizzo del sistema duale).*

L'articolo contiene l'affermazione del principio generale di equilibrata ripartizione delle risorse del sistema duale che trova una correlazione con i livelli di contribuzione assicurati dalle Parti. All'atto della stipula dell'Accordo non potevano evidentemente essere stabilite nel dettaglio la ripartizione e la condivisione delle risorse, ma è stato fatto opportuno rinvio sia allo scambio di lettere tra le stesse Parti, sia ad una successiva definizione che sarà possibile soltanto al termine della fase degli studi congiunti.

Il comma 2 dell'articolo VII costituisce il nucleo centrale dell'intero Accordo nel senso che esplicita le ragioni che inducono ad attuare la collaborazione tra i due Paesi. La Francia, infatti, consente l'accesso all'Italia ad una percentuale delle risorse dei satelliti civili e militari attualmente in suo possesso o in fase di sviluppo (SPOT 5 e HELIOS 2), in cambio dell'ac-

cesso a risorse della componente radar (SAR) sviluppata dall'Italia. Sono contenute inoltre ulteriori specificazioni prevedendo, in particolare, che l'accesso alla gamma completa delle prestazioni HELIOS 2 sia concessa esclusivamente per soddisfare le esigenze della difesa, in cambio dell'accesso della Difesa francese alle prestazioni del SAR, con particolare riferimento alle capacità sub-metriche.

In una ottica di stretta corrispondenza tra contribuzioni e prestazioni il comma 3 contempla inoltre una revisione periodica della condivisione delle risorse.

Un'ultima disposizione dell'articolo in esame disciplina le modalità di utilizzo di dati grezzi acquisiti dal sistema per esigenze civili i quali possono essere ceduti ai Ministeri della difesa delle Parti su loro richiesta e previo pagamento di un contributo, senza spese aggiuntive, da determinare in relazione ai costi di utilizzazione e di mantenimento degli archivi.

#### ART. VIII.

*(Proprietà dei dati e principi in materia di distribuzione civile e commercializzazione).*

La suddivisione della proprietà dei dati è in rapporto alla responsabilità per la realizzazione delle specifiche componenti del sistema. In tal senso alla Francia è attribuita la proprietà dei dati generati dalla componente ottica, mentre l'Italia è

proprietaria dei dati tratti dalla componente radar.

Lo stesso articolo definisce al comma 2 le linee cui le Parti si atterranno per la distribuzione dei dati per esigenze civili e commerciali. A tal fine verrà definita al termine della fase I, una politica comune di distribuzione, designando un organismo incaricato di assicurare l'interfaccia con gli operatori civili e commerciali.

#### ART. IX.

*(Principi generali in materia di scambio, utilizzo e divulgazione di informazioni).*

Viene affermato il principio secondo cui lo scambio tempestivo di informazioni tra le Parti costituisce uno degli elementi che concorrono al successo della collaborazione. A tal fine viene operato un espresso richiamo al principio della « necessità di conoscere ». Tale principio vale anche per le informazioni per le quali siano state apprestate forme di tutela attraverso la classificazione. L'utilizzo di informazioni di base dovrà avvenire a condizioni ragionevoli, sempreché il proprietario dei dati non svolga direttamente tale attività. L'utilizzazione delle informazioni ricevute è gratuita soltanto se è riferita ad esigenze di natura governativa, ossia per l'assolvimento di esigenze istituzionali. Per quanto concerne la sicurezza delle informazioni è stato stabilito un richiamo, da parte dell'Accordo, alle disposizioni contenute nell'Accordo NATO sulla comunicazione delle informazioni tecniche ai fini di difesa.

#### ART. X.

*(Norme in materia di cessioni, licenze, trasferimenti ed esportazioni di materiali e tecnologia).*

L'Accordo demanda alle normative nazionali che disciplinano l'esportazione di materiale e tecnologie di armamento. Per l'Italia trovano applicazione pertanto le disposizioni contenute nella legge 9 luglio

1990, n. 185, recante « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento » e nella legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante « Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia ».

L'Accordo prevede comunque che nessuna delle Parti possa vendere, cedere, divulgare o trasferire ad un terzo, ad eccezione delle Agenzie spaziali francese e italiana, le informazioni prodotte o apparati che le contengono nonché apparati acquisiti o prodotti congiuntamente per l'attuazione della cooperazione senza che intervenga uno specifico consenso scritto. La cessione, divulgazione o trasferimento non possono avvenire nemmeno con riferimento alle informazioni di base, a meno che non intervenga un consenso scritto dell'altra Parte, intesa, rispettivamente, come risulta dalle premesse dell'Accordo, come Governo della Repubblica francese o della Repubblica italiana. Sarà pertanto l'Autorità governativa di ciascun Paese ad autorizzare il trasferimento di informazioni di base e competente a indicare, se necessario, le modalità e le condizioni.

#### ART. XI.

*(Disciplina delle responsabilità per danni e richieste di risarcimento).*

L'articolo contiene le disposizioni che regolamentano le responsabilità in caso di danni o di perdite causati da personale civile o militare di ciascuna delle due Parti. In tale evenienza è prevista un'espressa rinuncia di ciascuno alla richiesta di risarcimento, salvo che si tratti di danno o di perdita prodotti da contraenti. È comunque contemplata la responsabilità di ciascun Paese per i danni o le perdite dovuti a dolo o a colpa grave di una Parte, di proprio personale o di propri agenti. In tal caso, nell'ordinamento italiano, infatti, è previsto l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa



nei riguardi del personale che ha agito dolosamente o con colpa grave.

È considerata in modo distinto invece la responsabilità in dipendenza di richieste di risarcimento da parte di terzi che abbiano subito danni o perdite di qualsiasi natura causati da personale o da agenti delle Parti. In tal caso le richieste stesse sono trattate sul territorio dello Stato nel quale il danno o la perdita è stato prodotto e i costi sono equamente divisi tra le Parti, fermo restando che se i danni o le perdite sono il risultato di dolo o di colpa grave l'onere del risarcimento è posto a carico della Parte cui appartiene il personale che ha generato tali danni o perdite.

In caso di danni o di perdite prodotti sui beni di proprietà comuni i cui costi non possano essere recuperati da terzi il relativo risarcimento viene accollato da ciascuna delle Parti in misura paritetica.

#### ART. XII.

*(Informazioni classificate).*

Il carattere duale del sistema che scaturisce dall'Accordo rende necessario assicurare la protezione, ai fini della sicurezza dei rispettivi Stati, di una parte delle informazioni prodotte rappresentate da documenti, materiali, *software*, *hardware*, eccetera. A tale proposito, come sempre avviene in materia di collaborazione che comporti lo scambio di tecnologie sensibili che possano determinare un impatto sulla difesa e sulla sicurezza nazionale, si è previsto il riferimento a principi e a norme di dettaglio comuni con riguardo all'utilizzo, alla trasmissione, all'archiviazione e alla gestione delle informazioni. A tal fine si è fatto riferimento all'Accordo generale di sicurezza stipulato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese firmato il 1° febbraio 1978. Si è ritenuto opportuno precisare inoltre che alle informazioni scambiate tra i due Paesi sia attribuita una classifica non superiore a « Segreto », per la Parte italiana e a « Secret Defense », per la Parte francese.

#### ART. XIII.

*(Apertura dell'Accordo ad altri Stati dell'Unione europea ed a organizzazioni multilaterali europee).*

Come è stato ricordato nelle premesse l'Accordo non è stato concepito come uno strumento chiuso, bensì come mezzo per l'instaurazione di successive collaborazioni con altri Paesi membri dell'Unione europea o con organismi multilaterali europei (ad esempio l'Agenzia spaziale europea, cui partecipano Stati anche non appartenenti all'Unione). Questo principio viene esplicitato nell'articolo in esame.

#### ART. XIV.

*(Risoluzione in via diplomatica delle controversie concernenti l'interpretazione dell'Accordo).*

Si afferma che tutte le controversie che dovessero insorgere per l'interpretazione dell'Accordo o per la sua attuazione sono risolte esclusivamente in via diplomatica.

#### ART. XV.

*(Procedure di ratifica).*

L'Accordo stabilisce che ciascuna delle Parti notifichi all'altra l'avvenuto completamento delle procedure costituzionali previste per l'entrata in vigore dell'Accordo, il quale entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricezione della seconda notifica.

Specifiche disposizioni disciplinano secondo la prassi consueta le procedure per l'eventuale denuncia dell'Accordo prevenendo comunque che in tal caso non siano rimessi in causa gli impegni assunti dalle parti in materia di sicurezza e di proprietà intellettuale.

Non si provvede a redigere la relazione tecnica in quanto dall'attuazione dell'Accordo in esame non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, poiché i medesimi risultano coperti dalle disponibilità degli appositi fondi dell'ASI e

dalle risorse del Ministero della difesa che risultano già iscritte in bilancio, in coerenza con le linee guida per la politica scientifica e tecnologica deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

*A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.*

L'Accordo italo-francese del 29 gennaio 2001 in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra si connota come Accordo politicamente rilevante, in quanto tra i due Paesi si stabilisce una collaborazione paritetica e globale in un settore sensibile e di interesse strategico (che in Europa è controllato dalla Francia). Tenuto conto che la cooperazione è destinata a realizzarsi per usi civili e militari in un campo caratterizzato da elevato livello di complessità tecnico-scientifica e con l'apporto di differenti interlocutori, tra i quali i Ministeri della difesa e le Agenzie spaziali, l'Accordo si prospetta anche come normativa quadro che definisce i principi generali applicabili in tutte le fasi della collaborazione (studi congiunti, sviluppo, produzione, lancio, utilizzazione del sistema duale).

Il programma COSMO-SkyMed, per quanto riguarda l'impegno del Ministero della difesa sancito nella Convenzione ASI-Difesa, è già stato approvato dalle Commissioni difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rispettivamente in data 15 maggio 2002 e 3 giugno 2002.

In Italia non esistono norme disciplinanti le attività di osservazione satellitare dallo spazio. La libera osservazione del territorio, salvo espresso divieto da parte delle autorità nazionali di sicurezza, è regolata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 2000, n. 367, che tuttavia si riferisce alle attività di rilevamento da mezzo aereo.

In materia di osservazione della Terra dallo spazio si segnalano comunque i seguenti provvedimenti:

*a)* decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, recante « Interventi urgenti a sostegno dell'economia », con il quale ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e 9, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato autorizzato a stipulare contratti di ricerca al fine della realizzazione del programma di ricerca per l'osservazione della Terra dallo spazio;

*b)* articolo 7 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante « Disposizioni urgenti per le attività produttive », che autorizza la spesa di 60 miliardi di lire per l'avvio di un programma satellitare di

osservazione, telerilevamento e utilizzo dei dati acquisiti dalle amministrazioni competenti con affidamento all'ASI della relativa realizzazione;

c) delibera CIPE n. 31 del 17 marzo 1998, recante approvazione del Piano spaziale nazionale 1998-2002;

d) programma nazionale per la ricerca approvato con delibera del Cipe n. 150 del 21 dicembre 2000, in particolare la sezione dedicata agli indirizzi per l'aggiornamento del Piano aerospaziale nazionale ove è indicata la possibile sinergia tra il settore civile e quello militare nell'individuazione di tecnologie di interesse comune che consentono sviluppi congiunti nell'area dell'osservazione della Terra;

e) decreto ministeriale 1° agosto 2002 recante approvazione del Piano spaziale nazionale 2003-2005.

*B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

In assenza di norme di legge al riguardo, non si pone, ovviamente, il problema dell'impatto sull'ordinamento vigente. Non appare, d'altro canto, necessario introdurre nuove norme per l'applicazione dell'Accordo, in quanto questo assume la fisionomia dell'Accordo-quadro e non dispone pertanto specifiche attività operative, che potrebbero, peraltro, risultare in contrasto con la legislazione vigente. Peraltro, essendo COSMO-SkyMed il primo sistema di osservazione satellitare sotto controllo nazionale ad uso duale, civile e militare, non è disponibile alcuna prassi pregressa cui poter fare riferimento. Sarà presumibilmente necessario definire un'opportuna « convenzione » tra gli enti interessati, quando l'Accordo avrà prodotto i primi risultati e si potrà passare alle attività operative.

Ad ulteriore precisazione è tuttavia emerso che, al pari di altri Paesi avanzati (USA e Regno Unito), l'Italia dovrà comunque dotarsi al più presto di un'adeguata normativa non solo per la disciplina delle attività spaziali, ma anche per il « *data policy* » (gestione, diffusione e commercializzazione dei dati), fermo restando che tale esigenza prescinde dall'entrata in vigore dell'Accordo e deve essere valutata nelle sedi opportune, in primo luogo dalle amministrazioni e dagli enti direttamente competenti, tra cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della difesa e l'Agenzia spaziale italiana.

*C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

In ambito internazionale si fa riferimento ad un'unica risoluzione dell'ONU (delibera dell'Assemblea Generale dell'ONU n. 41/65 del 3 dicembre 1996) che consente l'osservazione satellitare senza necessità di consenso da parte dello Stato il cui territorio è oggetto dell'attività,

a condizione che i dati relativi, anche non elaborati, siano ad esso resi accessibili.

L'Unione europea non dispone di una normativa regolamentare in materia in quanto le attività spaziali non rientrano ancora nella sua sfera di competenza.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.*

I destinatari dell'intervento possono essere molteplici in quanto si intende realizzare un sistema di osservazione della Terra a copertura globale, capace cioè di supportare lo sviluppo di applicazioni e la fornitura di servizi ad ampio spettro.

Il sistema satellitare si pone l'obiettivo di fornire ai cittadini un efficiente sistema di sicurezza e di protezione civile e militare, sia nel settore della prevenzione e gestione delle catastrofi naturali (alluvioni, frane, disastri ambientali, eccetera), sia nel campo della difesa ai fini della prevenzione e della gestione delle crisi internazionali, nonché per far fronte alle nuove sfide e minacce alla sicurezza che vanno emergendo nello scenario internazionale.

Relativamente ai fini della difesa e della sicurezza nazionale, il sistema consente l'osservazione della Terra attraverso le immagini satellitari. Tali immagini, interpretate correttamente e talvolta integrate da informazioni di altra origine, possono fornire alle autorità politiche e militari mezzi primari d'ausilio ed elementi affidabili di valutazione ai fini delle decisioni politiche e militari di rispettiva competenza. In particolare l'indipendenza di giudizio può essere realizzata con il sistema satellitare *COSMO-SkyMed* che è posto sotto il controllo nazionale.

In generale i destinatari sono di quattro tipologie:

*a.1)* le amministrazioni centrali e gli enti locali, e le relative Agenzie operative, quali utenti «quasi finali» (quello finale, come sopra descritto, è il cittadino) nell'adempimento degli obblighi di legge e nel miglioramento di tutta una serie di servizi. Esempi sono:

amministrazioni centrali (ambiente, difesa, Dipartimento della protezione civile, eccetera);

regioni;

province;

comuni;

agenzie nazionali e regionali per la difesa dell'ambiente e l'utilizzo del territorio (ad esempio Autorità di bacino, eccetera);

*a.2)* industria nazionale, sia manifatturiera sia di fornitura di servizi informativi, quale base di pianificazione e di controllo, per le attività relative a:

realizzazione di sistemi spaziali e centri di terra associati;

gestione operativa di sistemi complessi;

sviluppo e fornitura di prodotti e servizi basati (ma non solo) sui dati forniti dal sistema satellitare;

a.3) enti di ricerca e dipartimenti universitari, per i quali il sistema, essendo basato su tecnologie di avanguardia, potrà costituire una base di riferimento per la ricerca, contribuendo anche a perseguire l'eccellenza delle applicazioni;

a.4) utenza privata, interessata e attirata da nuovi prodotti e servizi che contribuiscono a incrementare una serie di linee di mercato (ad esempio, assicurazioni, aziende agricole, eccetera).

Con riferimento a quanto previsto all'articolo II, comma 6, dell'Accordo le amministrazioni e gli organismi nazionali che saranno designati per l'attuazione dell'Accordo medesimo sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia spaziale italiana.

#### *B) Obiettivi e risultati attesi.*

L'obiettivo è quello di realizzare un Accordo politicamente rilevante con la Francia, che mira a coprire tutte le esigenze dei due Paesi (civili o governative in genere, militari e commerciali) con sensori radar (forniti dall'Italia) e ottici (forniti dalla Francia).

Tale Accordo stabilisce tra i due Paesi una cooperazione paritetica e globale in un settore sensibile e di interesse strategico (sia per gli aspetti civili che per quelli militari), sino ad oggi controllato sul mercato europeo esclusivamente dalla Francia.

La costellazione COSMO-SkyMed, di completa progettazione e realizzazione italiana rappresenta un importante contributo nazionale alle iniziative che nel settore dell'osservazione terrestre si stanno sviluppando in campo europeo.

Per la parte relativa all'utilizzo civile l'obiettivo è quello di sviluppare ed operare un sistema che sia capace, nel medio-lungo termine, di autosostentarsi almeno rispetto ai costi operativi.

#### *C) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.*

L'infrastruttura che si propone di realizzare e di rendere operativa ha due tipi di impatto:

fornisce alla pubblica amministrazione strumenti, dati e servizi che la mettono in grado di espletare al meglio una serie di attività per rispondere alla crescente domanda di pianificazione e di controllo delle risorse ambientali e della prevenzione e gestione di eventi catastrofici;

richiede un progressivo aggiornamento delle strutture organizzative e gestionali, caratterizzate da un forte contenuto innovativo e una necessaria parallela evoluzione dei sistemi informativi.

Si ipotizza che i finanziamenti necessari per assorbire tali impatti facciano parte delle dotazioni finanziarie di ciascuna amministrazione interessata.

*D) Impatto sui destinatari diretti o indiretti.*

Stima di effetti immediati e differiti della nuova normativa — valutazione costi-benefici, inerenti agli aspetti di produttività, crescita economica, reddito, concorrenza, occupazione, eccetera.

Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, oltre a rinviare alle considerazioni di cui alla lettera C), si evidenzia un impatto non « monetizzabile » relativamente al risparmio di vite umane legato sia al maggior controllo delle risorse ambientali sia alla prevenzione e alla gestione di eventi catastrofici.

Nella valutazione degli impatti di natura complessivamente economica occorre considerare, tra gli altri, i seguenti fattori:

risparmio di notevoli costi di « ricostruzione »;

maggior livello di soddisfazione del cittadino, in relazione alla possibilità di accedere a servizi nuovi e di elevata qualità;

creazione di un mercato consolidato nel campo di dati, prodotti e servizi provenienti da osservazione da satellite, con conseguente creazione di valore e di opportunità di *business* e di *spin-offs* nelle aree economiche collegate.



## DISEGNO DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

Tra

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ed

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

in materia di

COOPERAZIONE SULL'OSSERVAZIONE DELLA TERRA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, qui di seguito denominati “le Parti”,

Considerato l’Accordo NATO sulla comunicazione delle informazioni tecniche a fini di difesa, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 1970 e le relative Procedure di attuazione approvate dal Consiglio Atlantico il 1° gennaio 1971;

Considerato l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione nel campo delle apparecchiature per la difesa, firmato il 9 novembre 1983 ed il suo annesso;

Considerate le conclusioni del Consiglio Europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999, nella parte consacrata alla Politica Comune Europea in materia di Sicurezza e di Difesa;

Tenuto conto che il “Segretario Generale della Difesa” del Ministero della Difesa ed il Direttore del “Dipartimento Potenziamento e Sviluppo della Ricerca” del Ministero per la Ricerca per la Parte italiana, da un lato, e “le Délégué Général pour l’Armement” del Ministero della Difesa e “le Directeur de la Technologie” del Ministero della Ricerca per la Parte francese, dall’altro, hanno adottato il 23 marzo 2000 una Dichiarazione di Intenti relativa alla cooperazione civile e militare nel campo dell’osservazione spaziale;

Tenuto conto della cooperazione tra il Ministero della Difesa della Repubblica italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica francese relativa al sistema militare di osservazione da satellite HELIOS;

Consapevoli del comune interesse ad analizzare potenziali sinergie tra i rispettivi programmi di osservazione spaziale, in particolare COSMO-SkyMed e PLEIADES;

Desiderosi di potenziare le rispettive capacità di osservazione della Terra e di economizzare le risorse nazionali per mezzo di una cooperazione per lo sviluppo di un sistema duale operativo europeo di osservazione della Terra, basato su sensori ottici e radar ad elevate prestazioni;

Esprimendo la comune volontà di contribuire alla realizzazione di un sistema di Osservazione della Terra a livello europeo come contributo all'iniziativa GMES, nel quadro della strategia spaziale europea;

hanno convenuto quanto segue:

## ARTICOLO I

Ai fini del presente Accordo i termini seguenti indicano:

- a) "Informazioni di Base": informazioni non generate nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo.
- b) "Informazioni Prodotte": informazioni generate nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo.
- c) "Contraente": qualsiasi impresa privata o pubblica che esegua lavori a titolo di un contratto nell'ambito di intese specifiche inerenti al presente Accordo.
- d) "Scopi difesa": utilizzazione da parte delle forze armate o a favore delle forze armate di una delle Parti. Tale definizione non comprende vendite o trasferimenti a terzi.
- e) "Sistema duale": sistema di osservazione da satellite sviluppato nel quadro del presente Accordo per usi militari e civili (istituzionali e commerciali), basato sui programmi francesi ed italiani di satelliti di piccole dimensioni, PLEIADES e COSMO-SkyMed.
- f) "GMES": "Global Monitoring Environment and Security" (Monitoraggio Globale per l'Ambiente e la Sicurezza).
- g) "HELIOS": sistema militare di osservazione della Terra, basato su satelliti di osservazione ottica.
- h) "Informazioni": qualsiasi informazione, conoscenza o dato, tecnico o non, considerato a prescindere dalla sua forma o caratteristica, generato o utilizzato nell'ambito di esecuzione del presente Accordo.
- i) "Risorse": l'accesso alla programmazione di un sistema ed ai dati da esso generati.
- j) "SPOT": sistema civile di osservazione spaziale, basato su satelliti di osservazione ottica.
- k) "Informazioni tecniche": informazioni che si presentano sotto forma di registrazioni o documenti, di natura scientifica o tecnica, a prescindere dalla loro forma, dalle caratteristiche del documento o da qualsiasi altro mezzo di presentazione. Tali informazioni possono includere, per esempio: dati sperimentali e di prova, specifiche, elaborazione di progetti,

invenzioni, brevettabili o non, scoperte, descrizioni tecniche ed altri lavori di natura tecnica, topografia di disposizione delle maschere dei circuiti a semiconduttori, raccolte di dati tecnici e di produzione, segreti industriali e know-how ed informazioni concernenti le tecniche industriali. Tali informazioni possono essere rappresentate sotto forma di documenti, riproduzioni illustrate, disegni ed altre rappresentazioni grafiche, registrazioni su dischetto e su pellicola (a lettura ottica, magnetica o laser), di software per programmazione e per creazione di banche dati, di tabulati di memoria di computer o dati immagazzinati nella memoria di un computer, o sotto qualsiasi altra forma.

l) "Terzi": qualsiasi persona fisica o giuridica non firmataria del presente Accordo.

m) "Utente": qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata dal presente Accordo ad accedere al sistema o alla sua gestione operativa.

## ARTICOLO II

1. Lo scopo del presente Accordo è la realizzazione di una cooperazione relativa al conseguimento di una capacità di osservazione della Terra che utilizza sensori ottici e radar, e principalmente la definizione dell'ambito entro il quale dovrà essere utilizzato e sviluppato il sistema ad uso duale.

Tale sistema, unitamente ad altri sistemi di tipo militare e civile, mirerà a soddisfare le specifiche operative di programma determinate mediante Scambio di Lettere tra le Parti in occasione della firma del presente Accordo.

A tal fine le Parti:

- a) sviluppano ed utilizzano un sistema duale basato su satelliti radar e ottici di piccole dimensioni e sull'associato segmento di terra;
- b) utilizzano i sistemi satellitari militari e civili attualmente in servizio o in fase di sviluppo;
- c) prendono in considerazione lo sviluppo di altri sensori, in particolare di sensori a capacità ottica a campo largo.

2. Il sistema duale da sviluppare comprende:

- a) una componente ottica che comprende 2 (due) satelliti e le funzioni di terra correlate, sviluppata sotto la guida della Parte francese;
- b) una componente radar che comprende 4 (quattro) satelliti e funzioni di terra correlate, sviluppata sotto la guida della Parte italiana;
- c) un segmento di terra sviluppato congiuntamente dalle Parti.

Il sistema duale viene realizzato in conformità allo scenario descritto nello scambio di Lettere richiamato nel primo paragrafo del presente Articolo. La sua architettura permette di soddisfare i requisiti del concetto di utilizzazione duale descritto all'Articolo V.

3. Il sistema duale è realizzato tramite un programma che comprende tre fasi come descritto all'Articolo III.

Il sistema duale assicura:

a) la protezione degli interessi della difesa in termini di sicurezza e di priorità delle richieste di missione.

b) il soddisfacimento delle esigenze degli utenti civili o commerciali in termini di capacità operative complessive, di accesso rapido ai dati, di disponibilità e di qualità delle immagini così come di competitività dei servizi forniti.

4. Le regole relative all'utilizzazione dei sistemi militari e civili attualmente in servizio o in fase di sviluppo (famiglie HELIOS e SPOT) formano oggetto di accordi o intese specifiche, conclusi nel quadro di questa cooperazione.

5. Le cooperazioni previste in materia di sviluppo e utilizzazione di altri sistemi satellitari di osservazione, quali i satelliti ottici a campo largo, formano oggetto di accordi o intese specifiche, conclusi nel quadro di questa cooperazione. Lo sviluppo di una capacità ottica a campo largo è considerato come un prolungamento della missione SPOT 5.

6. Il presente Accordo definisce i principi generali validi per tutte le fasi di questa cooperazione. Le disposizioni inerenti ad ogni fase del programma del sistema duale (comprendente gli studi congiunti, lo sviluppo, la produzione, il lancio e l'utilizzazione del sistema duale) sono definite in accordi o intese specifiche le cui clausole sono conformi ai termini del presente Accordo. Le due Parti si comunicano reciprocamente la lista delle Amministrazioni e organismi nazionali rispettivamente designati per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo.

### ARTICOLO III

1. La cooperazione sul sistema duale è costituita dalle fasi seguenti, disciplinate da accordi o intese specifiche:

Fase 1 — Studi congiunti

Fase 2 — Sviluppo, produzione e lancio

Fase 3 — Utilizzazione

2. La Fase 1 concerne le caratteristiche tecniche, le prestazioni, l'architettura, il piano di sviluppo, la calendarizzazione, e i costi del sistema duale sulla base dell'articolo VI del presente Accordo e dello Scambio di Lettere richiamato all'Art. II.1 del presente Accordo.

La Fase 2 copre lo sviluppo e la produzione di tutti i satelliti, le funzioni di terra correlate, nonché del segmento di terra comune, ivi inclusi i lanci e la verifica in volo del sistema. Essa si conclude con la verifica in volo dell'ultimo satellite del sistema duale.

La Fase 3 concerne l'utilizzazione del sistema duale a partire dalla conclusione della verifica in volo del primo satellite.

#### ARTICOLO IV

1. In virtù del presente Accordo, le Parti istituiscono un Comitato Direttivo (C.D.) composto da rappresentanti delle due Parti. Ogni delegazione è composta da un massimo di cinque membri, di cui fanno parte almeno un rappresentante del Ministero della Difesa e un rappresentante del Ministero della Ricerca e nomina il proprio capo delegazione.

2. Il Comitato Direttivo:

- a) assicura la gestione generale della cooperazione;
- b) propone progetti di accordi o di intese specifiche destinate a rispondere ai bisogni e alle esigenze militari e civili delle due Parti per quanto concerne le prestazioni, la calendarizzazione, le condizioni di utilizzazione e l'accesso ai dati;
- c) si pronuncia sugli aspetti relativi ai costi ed alla loro ripartizione nel quadro della contribuzione finanziaria di ciascuna Parte;
- d) raccomanda alle Autorità competenti l'approvazione delle modifiche al presente Accordo e agli accordi e intese specifiche associati;
- e) vigila al rispetto degli aspetti di sicurezza della cooperazione conformemente agli Accordi in vigore in materia di sicurezza;
- f) esprime un parere su ogni domanda di partecipazione a questa cooperazione come previsto all'Articolo XIII.

3. Il Comitato Direttivo, la cui composizione è comunicata per via diplomatica entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, si riunisce almeno due volte l'anno alternativamente in Italia e in Francia. A seguito della richiesta di una delle Parti possono essere organizzate altre riunioni.

Ogni riunione è presieduta dal Capo Delegazione della Parte ospitante. La Parte ospitante provvede al servizio di segreteria e redige il resoconto. Tutte le decisioni del Comitato Direttivo sono prese congiuntamente. Il Comitato Direttivo può istituire gruppi di lavoro qualora lo ritenga necessario. Il Comitato Direttivo può anche ricorrere ad esperti nazionali per risolvere alcune questioni specifiche.

#### ARTICOLO V

1. L'utilizzazione del sistema duale è aperta a diverse categorie di utenti: pubblici, istituzionali, privati e commerciali. Poiché il sistema deve ugualmente fornire servizi ad utenti dei Ministeri della Difesa delle Parti, devono essere rispettati i seguenti vincoli, strettamente correlati alle esigenze della difesa:

- a) **Priorità nella pianificazione delle missioni giornaliere**
  - i) le richieste di missione provenienti dai Ministeri della Difesa, coerenti con le esigenze espresse nello Scambio di Lettere richiamato all'Art. II.1 del presente Accordo, devono essere soddisfatte su base prioritaria;
  - ii) in situazioni di crisi quando le richieste delle Parti sono definite come Casi Molto Urgenti, il sistema deve consentire la possibilità di una riprogrammazione della missione e dovrà permettere di trattare i dati generati dal satellite nel più breve tempo possibile, ed in ogni caso prima di qualsiasi altra richiesta, incluse quelle provenienti dai Ministeri della Difesa delle Parti.
- b) **Riservatezza**
  - i. solamente gli utenti dei Ministeri della Difesa delle Parti sono autorizzati a conoscere le domande di missioni, le pianificazioni così come i prodotti dei propri Ministeri della Difesa;
  - ii. la pianificazione delle richieste è a carico di ogni ente civile e militare;
  - iii. le richieste dei Ministeri della Difesa sono raggruppate in un piano comune, sotto il controllo delle autorità dei Ministeri della Difesa;
  - iv. il controllo della conformità del piano civile con le regole di sicurezza comuni, così come la convalida del "piano definitivo di attività dei sensori" sono assicurati dagli organismi governativi di sicurezza con gli appropriati strumenti software;
  - v. le misure sopra descritte sono attuate da un'istanza di coordinamento il cui personale sarà sia civile che militare e che sarà istituita con un accordo specifico.



## c) Sicurezza delle comunicazioni

Mezzi appropriati sono istituiti per assicurare dei collegamenti protetti tra le varie componenti del sistema. Inoltre, i dati dei Ministeri della Difesa sono codificati per mezzo di adeguate chiavi di cifratura nazionali o multinazionali.

## d) Accesso ai dati grezzi degli archivi civili

Gli utenti dei Ministeri della Difesa hanno libero accesso ai dati grezzi degli archivi civili, in conformità alle regole comuni di utilizzazione dei dati che formano oggetto di un accordo specifico.

## e) Utilizzazione dei prodotti dei Ministeri della Difesa

I prodotti generati per specifiche esigenze dei Ministeri della Difesa possono eventualmente essere messi a disposizione di utenti commerciali o privati dopo essere stati sottoposti ad un processo di degradazione e declassifica, in conformità alle regole comuni di utilizzazione dei dati, che formano l'oggetto di una intesa specifica.

## f) Controllo governativo

i) le Parti hanno diritto di veto sulle richieste di missione e sulla diffusione dei dati di archivio, con l'eccezione delle richieste provenienti dai Ministeri della Difesa delle Parti.

ii) le Parti hanno accesso alle richieste di missione di altri utenti del sistema.

Tale controllo è esercitato dagli organismi governativi di sicurezza.

2. Le Parti concordano di studiare e sviluppare congiuntamente delle procedure di degradazione delle immagini classificate, al fine di poterne abbassare il livello di classifica.

3. Le regole comuni di utilizzazione dei dati del sistema duale che disciplinano l'utilizzazione, la riproduzione, la distribuzione, l'archiviazione, la distruzione, la protezione e la non divulgazione dei dati, sono definite prima della conclusione della Fase I in un'intesa specifica sull'utilizzazione del sistema.

## ARTICOLO VI

### 1. Principi generali

E' intenzione delle Parti contribuire in maniera equilibrata alla cooperazione per tutta la sua durata.

Tale equilibrio prende in considerazione:

a) le contribuzioni finanziarie ai costi delle Fasi 1 e 2 del sistema duale;

b) il valore delle risorse messe a disposizione della cooperazione da ciascuna delle Parti.

#### 2. Costi relativi al sistema duale

La Parte francese contribuisce con la fornitura della componente ottica il cui costo indicativo è stato stimato dalle Parti in 440 milioni di Euro (condizioni economiche 1/2000).

La Parte italiana contribuisce con la fornitura della componente radar il cui costo indicativo è stato stimato dalle Parti in 570 milioni di Euro (condizioni economiche 1/2000).

Ciascuna delle Parti contribuisce nella misura del 50% al finanziamento del segmento di terra congiuntamente sviluppato il cui costo indicativo è stato stimato dalle Parti in 60 milioni di Euro (condizioni economiche 1/2000).

Ciascuna Parte si impegna a finanziare i costi della gestione operativa del segmento spaziale e delle infrastrutture necessarie al suo funzionamento che rientrano nella sua responsabilità.

Ciascuna delle Parti sostiene i costi della gestione operativa di ulteriori installazioni del segmento di terra dispiegate sul suo territorio per proprie esigenze nazionali.

Gli impegni formali sui costi di ciascuna fase sono assunti in base agli accordi relativi alle differenti fasi.

Il costo totale del sistema, compreso il costo del funzionamento operativo è determinato alla fine della Fase I.

Le partecipazioni finanziarie incrociate sono prese in esame nel corso della Fase I.

#### 3. Costi relativi ai sistemi di satelliti militari e civili attualmente utilizzati o in corso di sviluppo:

I sistemi attualmente in corso di sviluppo (SPOT5 e HELIOS II) continuano ad essere finanziati come previsto all'origine. L'investimento del Ministero della Difesa francese nel programma HELIOS II è chiamato a soddisfare le esigenze della Difesa in materia ottica alle condizioni definite nell'Articolo II.4 e nell'Articolo VII.

#### 4. Costi relativi all'eventuale sviluppo di sistemi futuri:

I costi di eventuali futuri sistemi formano oggetto di accordi o di intese specifiche.

## ARTICOLO VII

1. Obiettivo delle parti è di realizzare una condivisione equilibrata delle risorse del sistema duale nel rispetto delle disposizioni dell'Articolo VI.1 e nei limiti delle loro rispettive esigenze come espresse nello Scambio di Lettere richiamato all'Art. II.1 del presente Accordo. Tale condivisione di risorse è definita in dettaglio al termine della Fase I in modo da prendere in considerazione, tra l'altro:

- a) la configurazione definitiva e le caratteristiche del sistema duale nel momento in cui esso è totalmente dispiegato;
- b) la strategia di dispiegamento ed il profilo delle contribuzioni finanziarie di ciascuna delle Parti.

2. La Parte italiana ha accesso ad una percentuale delle risorse dei sistemi dei satelliti civili e militari attualmente in uso o in fase di sviluppo (in particolare SPOT5 e HELIOS II) in cambio dell'accesso a risorse della componente SAR. In particolare, l'accesso alla gamma completa delle prestazioni del satellite HELIOS II è concessa esclusivamente a favore delle esigenze della Difesa, in cambio dell'accesso alla gamma completa delle prestazioni della componente SAR, in particolare dell'accesso alle capacità sub-metriche (vedere definizione nello Scambio di Lettere richiamato all'Art. II.1 del presente Accordo).

Le regole relative a tale scambio di capacità sono definite in intese specifiche, concluse nell'ambito della presente cooperazione.

3. La condivisione complessiva delle risorse, incluse quelle specificate agli Articoli VII.1 e VII.2, è periodicamente sottoposta a revisione per rispettare costantemente i profili di contribuzione descritti all'Articolo VI.2.

4. I dati grezzi di origine civile del sistema duale sono messi a disposizione degli utenti dei Ministeri della Difesa, su loro richiesta, dietro pagamento di un contributo da determinarsi ai costi di utilizzazione e di mantenimento degli archivi, senza spese aggiuntive, nel rispetto delle regole comuni di utilizzazione dei dati, da concordare.

## ARTICOLO VIII

1. Le Parti concordano sui principi seguenti:

- a) I dati richiesti da uno o dall'altro Ministero della Difesa appartengono al Ministero della Difesa che ne ha richiesta la programmazione.
- b) Per gli altri dati:

- i) la Parte francese è proprietaria dei dati generati dalla componente ottica;
- ii) la Parte italiana è proprietaria dei dati generati dalla componente radar.

## 2. Distribuzione civile e commerciale:

In conformità alle disposizioni comuni sull'utilizzo dei dati, di cui all'Articolo V, ai fini della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti derivati dal sistema satellitare duale, le Parti definiscono nel corso della Fase I una politica comune di distribuzione. Ciascuna delle Parti designa un organismo incaricato di assicurare l'interfaccia con gli utilizzatori civili e commerciali, così come di elaborare, promuovere e distribuire i dati destinati agli utenti civili e commerciali.

## ARTICOLO IX

### 1. Principi Generali

Le Parti riconoscono che il successo della collaborazione dipende dallo scambio tempestivo e completo delle informazioni necessarie alla cooperazione sul sistema duale. Le Parti hanno l'intenzione di scambiarsi tutte le informazioni necessarie, così come i relativi diritti di utilizzazione, al fine di raggiungere tale obiettivo.

### 2. Informazioni di Base

#### a) Divulgazione

Fatti salvi i diritti di terzi e le disposizioni dell'Articolo XII, ciascuna delle Parti comunica all'altra Parte tutte le Informazioni di Base necessarie o utili ai fini del raggiungimento dell'obiettivo summenzionato.

#### b) Utilizzazione

Fatti salvi i diritti di terzi, ciascuna delle Parti potrà utilizzare o far utilizzare a condizioni ragionevoli, le Informazioni di Base richiamate dall'Articolo IX.2.a) per le esigenze della cooperazione e sulla base della necessità di conoscere.

Quando si dovrà dare corso alle fasi future, nel caso in cui il diritto di utilizzazione delle Informazioni di Base non sia stato garantito nel corso delle fasi precedenti, la loro utilizzazione dovrà avvenire a condizioni corrette e ragionevoli, sempre che il proprietario dei diritti non svolga il lavoro egli stesso.

### 3. Informazioni Prodotte

Il proprietario delle Informazioni Prodotte è la Parte o il contraente che le ha generate.

a) **Divulgazione**

Ciascuna delle Parti comunica gratuitamente all'altra Parte, conformemente alle disposizioni dell'Articolo XII le Informazioni Prodotte richieste sulla base della necessità di conoscere.

b) **Utilizzazione**

Ciascuna delle Parti può utilizzare o fare utilizzare, gratuitamente, le Informazioni Prodotte ricevute in conformità alle disposizioni dell'Articolo IX.3.a) solo per i propri bisogni governativi e sulla base della necessità di conoscere.

4. **Misure generali sulla sicurezza delle informazioni**

a) Tutte le informazioni non classificate che costituiscono oggetto di diritti di proprietà sono identificate, contrassegnate e gestite come "Informazioni non Classificate". Tutte le informazioni Classificate che costituiscono oggetto di diritti di proprietà sono identificate e contrassegnate come tali.

b) Le disposizioni dell'Accordo NATO sulla Comunicazione delle informazioni tecniche a fini di difesa, firmato il 19 ottobre 1970 e le relative procedure di attuazione del 1° gennaio 1971 si applicano al presente Accordo.

## ARTICOLO X

1. Allo scopo di procedere a vendite e cessioni e alla concessione di licenze in relazione al programma, le Parti applicano le loro leggi e regolamenti nazionali che disciplinano l'esportazione di materiale e tecnologie di armamenti, in uno spirito di cooperazione e in conformità a disposizioni che esse abbiano concordato separatamente.

2. Nessuna delle Parti può vendere, cedere, divulgare o trasferire ad un terzo, ad eccezione delle Agenzie Spaziali francese e italiana, le Informazioni Prodotte o apparati che le contengano, nonché apparati acquisiti o prodotti congiuntamente per l'attuazione della cooperazione senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

Inoltre, nessuna Parte può autorizzare la vendita, la divulgazione o il trasferimento, neanche se effettuato dal proprietario dell'informazione o di apparati, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte. Tale consenso è subordinato all'impegno scritto del destinatario:

a) di non procedere alla cessione o di non autorizzare la cessione ulteriore di tali apparati o di tali informazioni;

- b) di non utilizzare o di non autorizzare l'utilizzazione di tali apparati o di tali informazioni se non esclusivamente per gli scopi specificati dalle Parti.
3. Nessuna parte può vendere, cedere, divulgare o trasferire a un terzo, ad eccezione delle Agenzie Spaziali francese e italiana, apparati o Informazioni di Base che sono stati forniti dall'altra Parte senza previo consenso scritto di tale Parte. Quest'ultima è la sola competente ad autorizzare o ad ottenere l'autorizzazione per tali trasferimenti e, se necessario, a indicarne le modalità e le condizioni.

## ARTICOLO XI

1. Per quanto attiene alle responsabilità che dovessero insorgere in seguito o in relazione alle attività intraprese per lo svolgimento di un compito ufficiale, nell'espletamento e nell'interesse della cooperazione, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) ciascuna delle Parti rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti dell'altra Parte in ordine a danni o perdite causati al proprio personale civile o militare o a beni di sua proprietà dal personale o dagli agenti dell'altra Parte. Tale disposizione non si applica se i danni o le perdite sono prodotti da un contraente. Se tuttavia tali danni o perdite si dovessero verificare a causa di colpa grave o dolo di una Parte, di un membro del suo personale o di suoi agenti di una delle Parti, tale Parte è la sola a sostenere il costo del risarcimento di tali danni.
- b) le richieste di risarcimento presentate da terzi in caso di danni o perdite di qualsiasi natura causati da un membro del personale o da un agente delle Parti, sono trattate dalla Parte sul territorio della quale si è prodotto il danno. I costi relativi al risarcimento sono equamente divisi tra le Parti. Se, tuttavia, i danni o le perdite risultano da atti di colpa grave o dolo di un membro del personale o di agenti di una delle Parti, questa ultima sostiene da sola il costo del risarcimento di tali danni.
2. In caso di danni o perdite causati a beni di proprietà comune delle Parti o causati da tali beni, qualora il costo del risarcimento di tali danni non possa essere recuperato da nessun terzo, il costo di risarcimento dei danni è ugualmente diviso tra le Parti.

## ARTICOLO XII

1. Le Informazioni Classificate generate o scambiate in virtù del presente Accordo sono utilizzate, trasmesse, archiviate, gestite e salvaguardate conformemente alle disposizioni dell'Accordo generale sulla Sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo alla salvaguardia delle informazioni classificate firmato il 1° febbraio 1978.
2. Le informazioni generate o scambiate in virtù del presente Accordo possono essere classificate fino al livello di "SECRET DEFENSE" per la Parte francese e "SEGRETO" per la Parte italiana.

## ARTICOLO XIII

Le Parti riconoscono che la cooperazione in materia di osservazione della Terra è aperta a tutti gli Stati dell'Unione Europea, così come alle organizzazioni multilaterali europee.

## ARTICOLO XIV

Tutte le controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo sono risolte esclusivamente per via diplomatica.

## ARTICOLO XV

Ciascuna delle Parti notifica all'altra il completamento delle proprie procedure costituzionali previste per l'entrata in vigore del presente Accordo che entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno di ricezione della seconda notifica.

Se durante un periodo di due anni nessun accordo o intesa di applicazione del presente Accordo è stato firmato o è in vigore, allora il presente Accordo è considerato estinto.


Ciascuna delle Parti può denunciare il presente Accordo con un preavviso di dodici mesi. In questo caso le Parti conducono consultazioni per definire il ragionevole aiuto che la Parte denunciante può fornire all'altra Parte per consentirle di continuare le proprie attività successivamente al periodo del preavviso.

Tale denuncia non rimette in causa gli impegni assunti dalle Parti in materia di sicurezza e di proprietà intellettuale nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo.


L'estinzione del presente Accordo comporta l'estinzione simultanea di tutte le intese assunte per la sua esecuzione.

In fede di che, i Rappresentanti delle due Parti hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a <sup>Modano</sup> il 29/1/2001, in due originali, ciascuno redatto nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede.



Per il Governo  
della Repubblica Italiana



Per il Governo  
della Repubblica Francese

